

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)1865

Vol. 1973/0331

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

COM(73) 1865 def.

Bruxelles, 31 ottobre 1973

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. /73 relativo
al tasso di conversione da applicare nel
settore agricolo per la lira italiana

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 1865 def.

RELAZIONE

L'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. /73 del Consiglio, del , relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana, ingenera difficoltà nel settore del tabacco greggio.

In tale settore, tutti i prezzi e importi fissati in U.C. si applicano infatti al raccolto di una determinata annata. Il fatto generatore da prendere in considerazione nel determinare il tasso di conversione per un'operazione nel settore è pertanto costituito dal raccolto. Le disposizioni attualmente previste (artt. 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68) conducono invece ad un altro fatto generatore che implicherebbe conseguenze inopportune, specie a causa del termine entro il quale interviene il pagamento definitivo di operazioni che hanno beneficiato di anticipi. L'onere che ne risulterebbe per il FEACG è di circa 10 milioni di U.C.

Inoltre, dato il sistema adottato, il pagamento del premio fissato per un raccolto non deve aver luogo necessariamente nell'anno stesso di tale raccolto. Il regolamento (CEE) n. 1726/70 prevede infatti un regime di controllo del tabacco in foglia circolante nella Comunità e sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ed istituisce un "certificato di premio". Il diritto al premio è acquisito al momento nel quale il tabacco lascia il luogo in cui è stato sottoposto a controllo, ossia dopo l'esecuzione della prima trasformazione.

Sta di fatto comunque che attualmente un certo quantitativo di tabacchi dei raccolti precedenti ha già beneficiato del premio, mentre il resto degli stessi raccolti ne potrà ancora beneficiare. L'applicazione di un nuovo tasso di conversione per la lira italiana condurrebbe pertanto ad una discriminazione.

D'altra parte, tutti i coltivatori hanno già riscosso il prezzo delle loro forniture, sicché il beneficio dell'operazione non andrebbe a loro vantaggio, bensì costituirebbe un sovrappremio ingiustificato per gli acquirenti del 60% circa del raccolto 1971 e dei raccolti 1972 e 1973.

Ciò aumenterebbe le spese del FEACG di 10 milioni di U.C.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N° /73 DEL CONSIGLIO

del
che modifica il regolamento (CEE) n. /73 relativo
al tasso di conversione da applicare nel
settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. /73 del Consiglio, del , relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (3), ha previsto all'articolo 2 l'applicazione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968 (4), che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune;

considerando che tali disposizioni hanno per effetto un aumento, in lire italiane, di tutti gli importi fissati in unità di conto, quando il fatto generatore del credito sull'importo in causa ha luogo dopo il 31 ottobre 1973;

considerando che, nel settore del tabacco, i prezzi e gli importi fissati in unità di conto si applicano ad un raccolto e che questo è pertanto da considerarsi come fatto generatore da osservare per la determinazione del tasso di conversione da utilizzare; che è quindi necessario completare in tal senso il predetto articolo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

(1) G.U. n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553.

(2) G.U. n. L 263 del 19.9.1973, pag. 1.

(3) G.U. n. L del pag.

(4) G.U. n. L 188 dell'1.8.1968, pag. 1.

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. /73 è
sostituito dal seguente:.

"2. Tuttavia

- l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1134/68 non si applica allorché diviene operante il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento;
- in deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il tasso di conversione da utilizzare per i prezzi e gli importi fissati per il tabacco greggio dei raccolti precedenti il raccolto 1974 è quello valido il 31 ottobre 1973".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. I suoi effetti decorrono dal 1° novembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente